REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 251/2026

sul ricorso in riassunzione in materia di pensioni, iscritto al n. **70132/C** del registro di Segreteria, depositato in data 4 novembre 2025.

Ad istanza di

S. M. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Impiduglia (C.F. MPDGPP81T10A089A - PEC: *giuseppeimpiduglia@pec.it* – fax 0918040204) ed elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Oberdan n. 5 presso lo studio di quest'ultimo (domicilio digitale: *giuseppeimpiduglia@pec.it*).

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC: *avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it*), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: *avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it*) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: *avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it*) ed

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2026, l'avv. Antonio Sapia in sostituzione del procuratore del ricorrente e l'avv. Francesco Velardi per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte in riassunzione per accertare il diritto a percepire il trattamento della pensione di reversibilità ai superstiti, essendo a carico del padre (sig. S. M.) al momento della morte di questi ed inabile permanentemente ed assolutamente a qualsiasi attività lavorativa con il conseguente obbligo dell'INPS di corrispondergli tale trattamento e per l'annullamento e/o la disapplicazione:

- della nota INPS datata 22.10.24, protocollo n. 5500.22/10/2024.0879426, con la quale gli era stato comunicato il rigetto della domanda volta ad ottenere l'erogazione della pensione di reversibilità, in ragione del "verbale negativo MODELLO BL/G-N. OMISSIS del 03.09.2024";

- del verbale negativo BL/G-N. 00057941202409030932316, con il quale la Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici lo aveva giudicato "non inabile ai sensi della L. 335/95 ART 1 COMMA 41";

- della deliberazione n. 6 avente ad oggetto "Ricorso n. 752448156 del

20/12/2024 "con il quale il Comitato di Vigilanza per le Pensioni ai Sanitari, nella seduta del 07.05.2025, ha rigettato il ricorso amministrativo proposto dall'odierno ricorrente, ritenendo di non discostarsi "dalle conclusioni mediche, accertate con richiamato Verbale Medico Legale del 03/09/2024 che attestano l'assenza dell'inabilità";

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

I.a. Il ricorrente rappresentava quanto segue:

- di essere affetto da molteplici patologie croniche;

- di essere stato riconosciuto dall'INPS nel 2017 "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%" ai sensi degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971;

- di avere sempre vissuto con il proprio padre S. M. e a carico dello stesso sino al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 12.03.2024;

- che il proprio padre percepiva un trattamento previdenziale a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS);

- di avere presentato il 12.04.2024 domanda volta ad ottenere l'erogazione della pensione di reversibilità;

- di essere stato sottoposto il 03.09.2024 a visita medica collegiale;

- di aver ricevuto in data 22.10.2024 comunicazione di rigetto della domanda atteso che la Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici lo aveva giudicato "non inabile ai sensi della L. 335/95 ART 1 COMMA 41. Alla data del decesso del 12.03.2024 non era da considerare inabile permanentemente ed assolutamente a qualsiasi attività lavorativa";

- di avere proposto, in data 20.12.2024, apposito ricorso amministrativo all'INPS conclusosi con provvedimento di rigetto del 07.05.2025.

L'istante, ritenendo illegittimi gli atti dell'INPS di diniego del trattamento di reversibilità, con ricorso recante R.G. n. 8711/2025 agiva innanzi al Tribunale di Palermo, il quale con sentenza n. 4508/2025 pubblicata il 24.10.2025 dichiarava "inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria", in favore della Corte dei conti, giacché "la questione scrutinata (la pensione di reversibilità richiesta dal figlio inabile) concerne comunque il diritto e la misura di una pensione pubblica".

Il ricorrente, quindi, agiva in riassunzione innanzi a questa Corte.

I.b. La difesa attorea richiamava la normativa di riferimento secondo cui, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, è richiesto che il figlio maggiorenne, alla data della morte del proprio genitore, sia totalmente inabile e viva a carico del genitore citando giurisprudenza di legittimità esplicativa dei due suddetti requisiti ed evidenziando che nel caso di specie era contestato dall'INPS solo la sussistenza del requisito sanitario.

La stessa difesa prospettava la palese erroneità del giudizio di non inabilità considerato che già nel 2017 il sig. S. era stato riconosciuto con verbale non soggetto a revisione "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%" ai sensi degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971 e le sue condizioni di salute non erano negli anni affatto migliorate come risultava dalla documentazione medica allegata.

A tal proposito, veniva richiamata la relazione medico legale a firma del dott. Renato Tona del 19.05.2025 che affermava la sussistenza alla data del decesso del padre e alla data attuale della "condizione di assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi lavoro proficuo, con conseguente diritto ai benefici di legge previsti (pensione ai superstiti)".

I.c. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare il diritto del sig. M. S. a percepire il trattamento della pensione di reversibilità ai superstiti, essendo soggetto a carico del genitore (S.M.) al momento della morte di questi e inabile permanentemente ed assolutamente a qualsiasi attività lavorativa;

- ritenere e dichiarare l'obbligo dell'INPS a corrispondere al sig. M. S. il trattamento della pensione di reversibilità ai superstiti;

- condannare, per l'effetto, l'INPS a pagare al sig. M. S. i ratei già maturati del beneficio economico;

- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

- in via istruttoria, ove ritenuto necessario al fine di decidere, nominare un consulente tecnico per l'accertamento della sussistenza in capo al sig. M. S. della predetta condizione di inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, nominando, sin d'ora, quale consulente tecnico di parte il dott. Renato Tona.

II. Con decreto del 19 novembre 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 18 marzo 2026.

In data 1° dicembre 2025 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. Con memoria depositata in data 4 marzo 2026 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base della correttezza dell'operato dell'INPS con ogni conseguenza sulle spese del giudizio, evidenziando in caso di denegato accoglimento della domanda il diritto alla compensazione delle spese posto che il procedimento amministrativo si era svolto nei termini e modi di legge ed essendo la decisione dell'INPS condizionata dal parere medico vincolante e non ripetibile.

L'Istituto, dopo una breve ricostruzione della normativa di riferimento, deduceva che il ricorrente non era in possesso del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa previsto dalla normativa di riferimento come accertato dalla competente commissione medica e contestava espressamente anche la sussistenza del requisito della vivenza a carico per cui dagli atti del giudizio mancavano i due requisiti di legge per la concessione delle prestazione richiesta.

Riguardo al requisito sanitario dell'inabilità, l'Istituto evidenziava che questo deve sussistere al momento del decesso del dante causa, condizione che è stata negata dagli organi sanitari competenti con provvedimento che rivestiva per l'Istituto previdenziale carattere

sostanzialmente vincolante dell'attività amministrativa successiva mentre nessuna rilevanza avevano nella fattispecie in esame le valutazioni delle Commissioni mediche preposte all'accertamento delle invalidità civili, che sono prestazioni di altra natura.

Riguardo al requisito economico era necessario che l'orfano maggiorenne inabile versi in una situazione di carenza di redditi tali da giustificare la "vivenza a carico" in conseguenza di entrate inferiori ai limiti di anno in anno stabiliti, evidenziando che la ricorrenza del requisito concerne proprio la verifica della c.d. "vivenza a carico" del *de cuius*, di modo che sotto tale profilo è del tutto irrilevante l'assoggettabilità o meno dei redditi all'IRPEF (che rileva solo ai fini del differente requisito della nullatenenza).

IV. All'esito della discussione e della camera di consiglio del 18 marzo 2026, con ord. 39/2026 si disponeva di acquisire in via istruttoria un parere medico-legale da affidare, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 66/2010, al Collegio Medico Legale (CML) del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale sui seguenti due quesiti:

1. Accertare se alla data del decesso del sig. S. M. (12/03/2024), padre pensionato del ricorrente, il sig. S. M., odierno ricorrente, fosse nella condizione di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa con riferimento alle patologie sussistenti a quella data e indicate nel ricorso;

2. Nel caso di risposta affermativa accertare la permanenza di tale requisito sanitario.

Con la stessa ordinanza si disponeva di acquisire a carico del ricorrente la sua certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle entrate per gli anni dal 2022 al 2024.

Veniva fissata l'udienza di prosecuzione per il 16 settembre 2026.

V. In data 9 aprile 2026 parte ricorrente depositava la documentazione reddituale richiesta.

VI. In data 28 luglio 2026 febbraio il CML, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 39/2026, depositava il parere richiesto formulato a seguito di un attento esame della documentazione in atti e della visita medico legale effettuata in data 08/05/2026.

Dopo un breve *excursus* sulle storia clinica del ricorrente e un sintetico e preciso inquadramento clinico, il CLM valutava che "il ricorrente, alla data della morte del padre (12.03.2024), presentava un quadro clinico particolarmente delicato e complesso consistente nell'anemia falciforme grave con emotrasfusioni ogni venti giorni, negli esiti del trapianto renale con la conseguente vitale terapia immunosoppressiva comportante anche una delicata situazione di immunodeficit e importanti effetti collaterali~~,~~—nella vitale terapia giornaliera, per circa 12 ore, con ferrochelante tramite pompa infusionale". Ciò premesso, a parere del CLM, tale condizione recava al ricorrente "un profondo ed inabilitante stato anemico rendendolo … inabile in modo assoluto e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, che possa considerarsi remunerativa e dignitosa". Secondo l'Organo medico-legale tale condizione sussistente nel 2024 era tutt'ora presente nel ricorrente.

VII. In data 27 agosto 2026 parte ricorrente depositava memoria difensiva contenente le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, richiamando il contenuto dell'ordinanza n. 39/2026, evidenziava l'adempimento degli incombenti istruttori con essa disposti.

In secondo luogo, il difensore del sig. S. facendo specifico riferimento al contenuto del parere reso dal CML, evidenziava la piena conformità dello stesso alla tesi sostenuta dal ricorrente sin dall'atto introduttivo in ordine all'inabilità dello stesso da intendersi come inidoneità a svolgere attività in grado di procurare una fonte di guadagno non simbolico.

Con riferimento al requisito di legge della vivenza a carico si faceva presente che l'INPS ne aveva contestato la sussistenza non effettuando un effettivo esame in sede amministrativa che si era limitato all'accertamento negativo del solo requisito sanitario, cosa che non poteva tradursi in un pregiudizio per il ricorrente il quale aveva depositato le prove documentali volte a dimostrare la propria vivenza a carico del defunto padre e dalle quali era possibile verificare l'assenza in capo al ricorrente di redditi propri di importo tale da escludere lo stato di dipendenza economica dal padre.

Ciò premesso, il ricorrente insisteva nelle medesime conclusioni già ampiamente formulate nell'atto introduttivo.

VIII. All'udienza di discussione del 16.09.2026 le parti chiedevano di decidere la causa.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente ad avere riconosciuta la reversibilità del trattamento pensionistico pubblico a seguito del decesso del padre, sig. S. M., avvenuto in data 12 marzo 2024, quale orfano maggiorenne inabile a qualsiasi attività lavorativa che viveva a carico del genitore deceduto al momento della sua morte.

1.1. In via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte *ex* art. 17 c.g.c. e art. 59 L. 69/2009.

È stato, infatti, rispettato il termine fissato da quest'ultima disposizione normativa secondo cui "1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione … 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in

relazione al rito" (enfasi aggiunta).

Infatti, nel caso in esame la sentenza n. 4508/2025 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, ha pronunciato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione di questa Corte, è stata pubblicata in data 24.10.2025 mentre il ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte è stato depositato in data 04.11.2025 per cui è stato rispettato il suddetto termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione.

1.2. In via preliminare, si osserva che il ricorso pensionistico contabile, diversamente da come prospettato dal ricorrente, non è teso ad annullare/disapplicare i provvedimenti avversati, essendo la giurisdizione di questa Corte estesa all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione: pertanto l'atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione e la pienezza di questa cognizione le consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il suddetto diritto soggettivo senza la necessità di alcuna statuizione di annullamento/disapplicazione degli atti avversati.

2. Prima di affrontare le questioni di merito appare necessario richiamare la disciplina di riferimento.

2.1. Ne caso di specie viene in rilievo il diritto alla pensione di reversibilità che è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti.

Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale "la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto … Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare" (cfr. Corte cost., sent. 180/1999).

In base all'art. 1, comma 41, della legge 335/1995, anche per le pensioni a carico delle gestioni pubbliche si applica la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti prevista dal regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della individuazione delle diverse categorie di aventi diritto al trattamento di reversibilità bisogna, quindi, fare riferimento alla legge n. 903/1965 recante "Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale" che, con riferimento alle prestazioni ai superstiti, all'art. 22 prevede che "nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ..., spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età

riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi" disponendo che il requisito della vivenza a carico fosse integrato se il genitore "prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".

Infine, l'art. 8 della L. n. 222/1984 reca la "definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali", da cui derivano, secondo un orientamento più rigoroso, i caratteri dell'inabilità meritevole di essere ristorata con il trattamento di reversibilità, considerandosi inabili "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

In ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che [il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011)] (cfr. Cass. civ., Sez.VI-Lav., ord. 18400/2022).

2.2. Dalla richiamata disciplina risulta evidente che la spettanza del trattamento pensionistico di reversibilità nei confronti dell'orfano maggiorenne non studente è fondata sulla sussistenza del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e del requisito economico della vivenza a carico essendo entrambi i requisiti presupposti del diritto alla pensione di

reversibilità del figlio orfano maggiorenne e, quindi, elementi costitutivi dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di entrambi deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice a nulla rilevando che l'Istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza di uno dei suddetti presupposti (cfr. Cass. civ., *ex multis*: Sez. VI, ord. 11966/2015 e Sez. L, ord. n. 33580/2023).

Ciò comporta che, pur essendosi le prospettazioni alternative di entrambi le parti concentrate prevalentemente sulla sussistenza del requisito sanitario, affermato dal ricorrente e negato dall'Istituto previdenziale, lo scrutinio di questo Giudice deve essere esteso sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui è causa.

3. Ciò posto sulla disciplina normativa da applicare, il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito svolte.

3.1. Nel caso di specie la questione controversa tra le parti è costituita dalla sussistenza del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 8 L. 222/1984.

Tale requisito sanitario deve sussistere al momento del decesso del genitore pensionato perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità "l'accertamento del requisito della inabilità (di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984), richiesto ai

fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico" e, quindi, "… si tratta di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa ma se potesse utilizzare proficuamente la residua efficienza psico-fisica e, quindi, se conservasse una pur minima capacità di guadagno" (cfr. Cass. civ., *ex multis*: ord. 19530/2024, ord. 28614/2020 e ord. n. 26181/2016).

Tale impostazione è stata recepita ampiamente dalla giurisprudenza contabile, la quale ha affermato che "…nel caso di mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro (come avviene in ambito assistenziale, nell'invalidità civile, in cui il soggetto inabile è colui che presenta un grado di invalidità del 100% e che si trova quindi in uno stato di invalidità "totale e permanente"), il giudice è chiamato a verificare "(…) la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 della Carta e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico" (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., n. 380/2021).

Ciò premesso, nella fattispecie di cui è giudizio deve ritenersi sussistente il suddetto requisito sanitario.

Questo Giudice condivide il parere medico-legale reso dal CML del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione che si è espresso sulla sussistenza in capo al ricorrente, alla data del decesso del padre (12/03/2024), del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il parere del CML si presenta completo ed è basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato con riferimento a tutte le patologie oggetto di deduzione nel ricorso.

In tale parere l'Organo medico-legale, dopo la visita diretta dell'8 maggio 2026 e dopo un'attenta analisi della documentazione sanitaria in atti, ha posto il giudizio diagnostico di "anemia drepanocitica grave in trattamento emo-trasfusionale e ferro-chelante", "esiti di trapianto renale sx in terapia immunosoppressiva" e "ipertensione arteriosa".

L'Organo medico-legale, poi, ha riportato la letteratura medica sulla drepanocitosi (emoglobinopatia da HbS) e ha valutato che le infermità diagnosticate presenti nel ricorrente alla data della morte del padre integravano un "quadro clinico complesso e delicato" tale da determinare nel sig. S. M. un generale stato di debolezza e mancanza di energia fisica e mentale tale da renderlo inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa secondo la nozione accolta nella richiamata giurisprudenza di legittimità e in quella contabile.

Trattasi di valutazioni e conclusioni che questo Giudice ritiene di poter condividere in quanto espresse dall'Organo medico legale incaricato sulla base di considerazioni congrue e coerenti, proprie della scienza medica.

Tale parere medico-legale del CML, in data 29 maggio 2026, è stato trasmesso alle parti e non è stato contestato dall'INPS che non ha espresso alcuna osservazione critica mentre le difese articolate nella memoria di costituzione hanno riguardato soltanto questioni di diritto.

3.2. Con riferimento alla sussistenza del requisito economico della vivenza del ricorrente a carico del padre deceduto al momento del decesso di quest'ultimo, si osserva quanto segue.

A tal riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che [… la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.1979] (Cass. civ., Sez. lav., n. 15440/2004).

Inoltre, la giurisprudenza costante della stessa Corte ha affermato che il requisito della vivenza a carico "non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria" dovendo il soggetto richiedente il riconoscimento del

diritto al trattamento di reversibilità dimostrare in giudizio che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al suo mantenimento (cfr. Cass. civ., *ex multis*, Sez. 6, ord. 3408/2021).

Con orientamento costante la Corte suprema ha, poi, affermato che il requisito della "vivenza a carico" "va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile" (cfr., in ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord. 4727/2022 e ord. 41548/2021).

Con riferimento al suddetto requisito economico la stessa Corte di cassazione nell'ord. 23058/2020 ha chiarito che [il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. n. 15440 del 2004; Cass. n. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente; in particolare, secondo Cass. n. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: "Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli istanti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto"; la disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari "come due

facce dello stesso fenomeno" (Cass. n. 18520 del 2006); in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. n. 14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come "ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 (...)" sicché devono "considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale].

Infatti, l'INPS con delibera del consiglio di amministrazione n. 478 del 31 ottobre 2010 avente ad oggetto "Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti" ha ritenuto di modificare il precedente "criterio del reddito pari al minimo della pensione aumentato del 30%, vigente in materia di assegni familiari" in quanto non più adeguato adottando il nuovo criterio basato sul "limite di reddito previsto dall'articolo 14-septies della legge n. 33 del 1980 per il diritto a pensione degli invalidi civili totali" considerato che l'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti presuppone che il soggetto, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale nuovo limite è da aumentare "dell'importo

dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua (cfr. INPS, delibera n. 478/2000 e circolare n. 198/2000).

Infine, l'INPS nella circolare n. 185 del 18.11.2015 recante "Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti - art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903" ha confermato con riferimento alla condizione di non autosufficienza economica del superstite tale nuovo limite di reddito stabilendo che "In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato" (cfr., *Ibidem*, par. 3, p. 16).

Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che il nucleo familiare del ricorrente al momento del decesso del padre era costituito dallo stesso (S. M.) e dal padre S. M., il quale era vedovo dal 05.08.2011 (cfr. doc. 10 del ricorso), e che il ricorrente è stato l'unico erede del padre deceduto in data 12.03.2024 (cfr. doc. 14 del ricorso).

Inoltre, il ricorrente ha dato prova che nel 2023 era fiscalmente a carico del padre pensionato e che quest'ultimo in data 17.11.2023 ha

presentato all'INPS domanda per ottenere il trattamento di famiglia per il figlio inabile sulla pensione diretta liquidata a carico della gestione CPS (cfr. doc. 15 del ricorso).

Infine, a seguito di integrazione documentale disposta con ord. 39/2026, è risultato che il ricorrente negli anni 2023 e 2024 ha percepito redditi esenti per un importo rispettivamente di euro 8.297,48 e di euro 9.421,36 che sono inferiori ai citati limiti reddituali per il diritto a pensione degli invalidi civili totali pari rispettivamente a euro 17.920,00 e a euro a 19.461,12 (cfr. documentazione reddituale depositata dal ricorrente in data 09.04.2026.).

Alla luce dei suddetti elementi e del fatto che il padre del ricorrente era titolare di pensione a carico della gestione pubblica, ne consegue che risulta provata anche la sussistenza del requisito economico della vivenza a carico.

4. In conclusione, alla luce della sussistenza del requisito sanitario e di quello economico, la domanda di pensione di reversibilità del ricorrente va accolta riconoscendo il diritto al conseguimento di tale trattamento dal 01.04.2024 e condannando l'INPS al pagamento di tale trattamento comprensivo di ratei arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

5. La definizione del ricorso sulla base di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi *ex* art. 31, co. 3, c.g.c., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto

• dichiara il diritto del sig. S. M. a conseguire la reversibilità della pensione diretta del padre S.M., deceduto in data 12.03.2024, a decorrere dal 01.04.2024;

• condanna l'INPS alla corresponsione del suddetto trattamento pensionistico nonché al pagamento dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 4 ottobre 2026

Pubblicata il 5 ottobre 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S. M. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 5 ottobre 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)